



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

NR.557/PAS.13682.10089.D(21)

Roma, 19 FEB. 2008

OGGETTO: Associazione Nazionale Tutela Ambiente. Quesito.

All'A.N.T.A. Piemonte, via Barbi Cinti, 33

Venaria (TO)

e, p.c.:

AL GABINETTO DEL MINISTRO
(seguito nota pari numero del 6.11.2007)

SEDE

ALLA PREFETTURA DI

TORINO

ALLA QUESTURA DI
(Rif.n.16C/08 del 9.1.2008)

TORINO

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte di codesta associazione contenuta nella nota del 23 agosto 2007, riguardante provvedimenti adottati dalla Questura e dalla Prefettura di Torino.

Preliminarmente si ritiene di dover puntualizzare che seppure l'ordinamento giuridico riconosce un ruolo di rilievo alle guardie giurate volontarie impegnate nel settore protezionistico – ambientale, l'attività da esse svolta, anche laddove venga loro riconosciuta la qualifica di agente di p.g. (ciò avviene per le guardie ittiche e per quelle zoofile nominate ex legge n.189/2004), assume una funzione ausiliaria rispetto ai compiti dei soggetti ordinariamente deputati ad effettuare tale tipo di tutela.

Ciò premesso, si fa presente che, con la circolare del 22 gennaio 2007, alla quale codesta associazione sembrerebbe richiamarsi nel testo dell'esposto, si è ravvisata la necessità che sia nella denominazione degli istituti di vigilanza privata (ed investigazioni private), sia nel logo e nei colori sociali e sia, soprattutto nella livrea e nelle dotazioni dei veicoli utilizzati, non



Ministero dell'Interno

- 2 -

dovessero sussistere elementi che potessero creare nella collettività dubbi circa le attività svolte dagli stessi, ingenerando l'erroneo convincimento che essi fossero titolari di pubbliche potestà.

A tal proposito, i Prefetti sono stati invitati ad adottare, all'atto del rilascio della licenza, o successivamente per quelle già rilasciate, le prescrizioni del caso (anche in termini di divieto), al fine di evitare che nella denominazione dell'istituto, nel logo o nei contrassegni distintivi dello stesso, dei mezzi utilizzati e delle uniformi del personale, vi fossero riferimenti al termine "polizia" o "carabinieri" o altri consimili, ovvero ad attività riservate agli organi di polizia.

Nella stessa circolare è stato specificamente stabilito che **analoghe prescrizioni dovessero essere adottate anche nei confronti di quegli addetti alla vigilanza ittica, venatoria o ambientale, e dei relativi organismi di appartenenza**, cui la legge conferisce eccezionalmente limitate potestà di carattere pubblicistico che, comunque, non possono essere confuse o identificate con le attività di polizia.

Per quel che riguarda il termine "Comando" si ritiene che detta denominazione, utilizzata da codesta associazione per definire il proprio "punto di riferimento per assistenza, segreteria e corrispondenza", presenti profili di dubbia legittimità in quanto si pone in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di formazione di corpi armati, a mente dell'art.653 del codice penale e, quanto meno, con l'art.498 dello stesso codice, per l'uso improprio di contrassegni inerenti a corpi amministrativi dello Stato.

Si osserva in proposito che i corpi di polizia riconosciuti dall'ordinamento si rinvengono solo nell'ambito della Pubblica Amministrazione, in quanto previsti da una apposita legge istitutiva, o costituiti in base ad una legge che ne disciplini la struttura, l'organizzazione, la dotazione organica, nonché la specifica sfera di competenza, così come stabilito dall'art.97 della Costituzione.

Di converso, l'utilizzazione di espressioni quali "Corpo delle guardie" o "Comando generale", se pure non specifici di strutture pubbliche ben individuate, appaiono essere tali da ingenerare nella pubblica opinione e nei cittadini, l'erroneo convincimento che si tratti di un organismo dello Stato,



Ministero dell'Interno

- 3 -

della Regione o dell'Ente locale; circostanza, questa, che non sembra affatto sussistere.

D'altro canto, non si comprendono i motivi per cui, al posto della suddetta parola, codesta associazione non possa invece utilizzare la denominazione "centro" o "sede" o "ufficio" o "segreteria", se non per caratterizzare in termini militaristici, la propria organizzazione.

Per quel che concerne la richiesta del rilascio di un tesserino di riconoscimento alle guardie giurate volontarie per l'espletamento dei servizi, si fa presente che una tale ipotesi non è prevista da alcuna norma di legge e pertanto, la loro identificazione deve necessariamente procedere attraverso l'esibizione di un valido documento di riconoscimento e del relativo decreto di nomina.

Riguardo all'aspetto relativo alla dotazione dei dispositivi luminosi speciali degli autoveicoli si osserva che le indicazioni contenute nella citata circolare del 22 gennaio 2007, prendono in considerazione dettagliate e tassative norme di legge.

L'art.177 del Codice stradale infatti consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva blu **esclusivamente** a veicoli e motoveicoli adibiti a **servizi di polizia o antincendio**, a quelli del **Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano**, nonché degli **organismi equivalenti**, esistenti nella regione **Valle d'Aosta** e nelle province autonome di **Trento e Bolzano**, a quelli delle **autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto**.

Le caratteristiche dei mezzi utilizzati dalle guardie particolari giurate non corrispondono ad alcuna di dette citate fattispecie di autoveicoli.

Per quel che concerne l'utilizzo della paletta segnaletica di intimazione dell'ALT, si deve sottolineare che il suo uso non è rimesso alla arbitraria iniziativa di soggetti, che seppur animati da un lodevole spirito di collaborazione con le istituzioni, non ne abbiano alcuna potestà, ma è consentito unicamente a personale che, a termini di legge, esercita le



Ministero dell'Interno

- 4 -

funzioni di polizia stradale (art.24 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

A tal proposito l'art.12 del Codice della Strada stabilisce in maniera dettagliata quali sono i soggetti deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Tra questi non sono indicate le guardie volontarie ittiche, zoofile e venatorie.

Per quanto attiene, poi, al rilascio del porto d'arma per difesa personale limitato al periodo di espletamento del servizio, si ritiene che l'adozione di un tale provvedimento rientri legittimamente tra le facoltà riconosciute dalla legge al Prefetto, atteso che l'art.9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che "oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse".

Si rammenta, infine, che la legge 19 marzo 1936, n.508, recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, stabilisce esplicitamente che "il servizio delle guardie particolari giurate è posto sotto la diretta vigilanza del Questore"(art.1, comma 1) e che "coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del Questore della provincia, nel cui territorio disimpegnano il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia"(art.2).

Le guardie particolari giurate volontarie delle associazioni non si sottraggono a tali disposizioni.

IL DIRETTORE
(Crudo)

/RS